

IN BREVE n. 011-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

54° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.

BASTA !!! ... COSI' NON VA !
I TAGLI ALLE PENSIONI ED ALLA SANITA' UCCIDONO LO STATO SOCIALE

ROMA 08 aprile/13 aprile 2017-03-03

Hotel BARCELO' ARAN MANTEGNA
Via Andrea Mantegna 130 - tel. 0698952819

per informazioni: 06 3203432 - federspev@tiscali.it

Vedi anche

[https://www.federspev.it/congressi/54%C2%B0_CONGRESSO - ROMA.html](https://www.federspev.it/congressi/54%C2%B0_CONGRESSO_-_ROMA.html)

AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Bonus ristrutturazioni edilizie. Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate.

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida "L'Agenzia informa", disponibile sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall'Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l'agevolazione. Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l'anno 2017 del bonus mobili

e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017 - La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Detrazioni per gli interventi antisismici - Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d'imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l'adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all'80% (85% per gli edifici condominiali) se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le indicazioni dell'Agenzia - La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall'Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un'altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli "Istituti di pagamento", cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017).

Dove trovare la guida - La guida è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L'Agenzia > L'Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTR. Guida ristrutturazioni edilizie (documento 043)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Corpo di Polizia Penitenziaria

Data di emissione il 18 marzo 2017

Osservatorio Astronomico di Padova

Data di emissione il 21 marzo 2017

Gennaro Auricchio

Data di emissione il 22 marzo 2017

NEL PUBBLICO IMPIEGO IPS e TFR COSI' DILAZIONATI: E' GIUSTA QUESTA DIFFERENZA RISPETTO AL PRIVATO?

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	dal 1 gennaio 2014
Inabilità o decesso	90 + 15 giorni
Limite di età o Cessazione d'ufficio	90 giorni + 12 mesi
Dimissioni volontarie o Destituzione	90 giorni + 24 mesi
Scadenza contratti a termine	90 giorni + 12 mesi
Risoluzione per anzianità massima contributiva	90 giorni + 12 mesi

cui si aggiungono ulteriori dilazioni secondo gli importi

1° rata	importo lordo fino 50 mila euro
2° rata	importo lordo tra 50 mila e 100 mila euro
3° rata	importo lordo oltre 100 mila euro


Le rate sono annuali

Riferimenti:

- legge 140/1997 articolo 3
- decreto legge 78/2010 articolo 12 commi 7-9
- decreto-legge 138/2011 articolo 1 commi 22, 23
- legge di stabilità 2014 articolo 1 comma 484

Sino al 2011 bastavano 105 giorni.

NB - va anche precisato che nel pubblico impiego un terzo dei contributi per l'Ips e, impropriamente, anche per il Tfr (assunzioni dal 1 gennaio 2001) sono a carico del lavoratore.



Inoltre una domanda: ma da quando la dilazione? Vedi legge 232/2016 articolo 1 comma 196

2017 - FOTOVOLTAICO

Chi mette a casa un piccolo impianto fotovoltaico fa del bene alla comunità perchè riduce le emissioni di CO2 di circa 1.300 kg all'anno. Ma c'è dell'altro...

Con il sole che abbiamo in Italia, un impianto domestico produce un guadagno netto cumulato tra i 21 e i 32mila €, ripagandosi da solo in circa 4 anni.

Rende di più ma occupa meno spazio

Un impianto adesso costa l'80% in meno di quanto costava nel 2005. In più, i pannelli di ultima generazione offrono un rendimento di qualità per almeno 35 anni.

Le 3 novità che aumentano il guadagno

Quest'anno molti hanno approfittato dei nuovi inverter integrati con accumuli, che permettono di conservare l'energia prodotta e non consumata sul momento, per poterla utilizzare ad esempio di sera. Altri invece hanno iniziato a sfruttare gli ottimizzatori, dispositivi intelligenti che aumentano la resa dell'impianto del 20-25%. E tanti hanno abbinato il fotovoltaico alle pompe di calore, per produrre gratuitamente acqua calda, riscaldamento e climatizzazione estiva.

La detrazione al 50% è ancora valida

Il problema dello smaltimento dei pannelli non sussiste perchè i produttori sono iscritti ad appositi consorzi per offrirvi lo smaltimento gratuito.

L'aumento del valore catastale dell'immobile non riguarda i tradizionali impianti domestici da 3kW.

PAGAMENTO QUOTA «A» ENPAM

Per la Quota A, obbligatoria per tutti i medici e odontoiatri dal giorno dell'iscrizione all'Albo professionale sino all'età pensionabile (per il 2017: 67 anni e 6 mesi - nati dal 1° gennaio al 30 giugno 1950), si può effettuare il versamento in unica soluzione con scadenza il 30 aprile oppure in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.

Chi non attiva o ha la domiciliazione bancaria Enpam può pagare i contributi con i Mav personalizzati che riceverà dalla Banca popolare di Sondrio in prossimità della scadenza.

Con i bollettini si può fare il versamento in un qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.

Le copie dei Mav si possono anche scaricare dalla propria area riservata.

CONTRIBUZIONE 2017 QUOTA «A» FONDO PREVIDENA GENERALE		
CLASSE DI ETA'	CONTRIBUTO DI MATERNITA' ADOZIONE e ABORTO	ANNO 2017
inferiore a 30 anni	€ 57,00	€ 216,07
da 30 a 35 anni	€ 57,00	€ 419,41
da 35 a 40 anni (*)	€ 57,00	€ 787,05
oltre 40 anni	€ 57,00	€ 1.453,54

(*) Medesimo importo per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta, secondo la previgente normativa

da

ENPAMNOTIZIE
PREVIDENZA · ASSISTENZA · SICUREZZA

N.9
10 MARZO 2017

LTC, RENDITA AUMENTABILE ENTRO IL 31 MARZO

Anche quest'anno l'Enpam dà copertura assicurativa a tutti gli iscritti attivi, proteggendoli dal rischio di non autosufficienza.

La polizza per la long term, se sorge la necessità di un'assistenza di lungo periodo, care dà diritto a 1.035 euro mensili non tassabili, da aggiungere alle tutele già previste dall'Enpam e a ogni altro eventuale reddito. L'assegno inoltre si cumula con altre coperture assicurative che i medici potrebbero aver sottoscritto autonomamente.

È inoltre possibile garantirsi una rendita maggiore, facendo richiesta entro il 31 marzo direttamente dalla area riservata del sito Enpam, cliccando su "[Polizza Emapi LTC](#)".

La tutela vale per tutti coloro che al 1° agosto del 2016 non avevano ancora compiuto 70 anni di età. Il limite anagrafico vale solo come requisito di ingresso: chi è entrato sotto la copertura

continuerà ad esserlo per sempre. L'obiettivo già allo studio per il 2017, è estendere le tutele anche agli esclusi che già oggi possono comunque accedere a un sussidio, anche a carattere continuativo. L'adesione alla polizza è automatica e non richiede alcun esborso per medici e odontoiatri. Infatti i costi dell'intera operazione (5,4 milioni di euro l'anno) sono coperti dai fondi per l'assistenza della Quota A, il contributo annuo obbligatorio versato da tutti i medici e gli odontoiatri iscritti.

La rendita per la Long term care si aggiunge a quella già prevista della pensione d'invalidità riservata a medici e odontoiatri colpiti da un'infermità assoluta e permanente. In quest'eventualità la tutela consiste in un'entrata di almeno 15mila euro annui, che l'Enpam assicura anche senza un'anzianità contributiva minima.

La tutela Ltc varrà anche per tutti i futuri iscritti ed è erogata attraverso [Emapi](#) (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita da dieci enti privati di previdenza tra cui Enpam.

Complessivamente per il 2017 l'Enpam ha inserito a bilancio circa 100 milioni per interventi di welfare.

DOMICILIAZIONE PAGAMENTI CONTRIBUTI ENPAM *fonte: EnpamNotizie*

Anche per il pagamento dei contributi Enpam è possibile, come per le varie utenze, la domiciliazione bancaria.


Per attivare la domiciliazione basta compilare il modulo di adesione direttamente dall'[area riservata](#) del sito. Chi non si è ancora registrato può farlo seguendo le istruzioni nella sezione '[Come fare per](#)' del sito della Fondazione.

Vedi Addebito diretto entro il 15 marzo in

<https://www.enpam.it/news/addebito-diretto-entro-il-15-marzo>

INPS - STIPENDI D'ORO PER I DIRIGENTI, PENSIONI DA FAME PER I PENSIONATI

Mi segnalano di aver letto sulle prime pagine del Resto del Carlino di giovedì 9 marzo 2017:



INPS nell'oro per i dirigenti, pensioni da fame per i pensionati.

Stipendi tra 210.000 e 240.000 euro all'anno per 44 dirigenti, mentre altri 450 funzionari di seconda fascia incassano dai 100.000 ai 150.000 euro e vengono trasgredite le norme sulla trasparenza. Nella seconda pagina sono pubblicati i nomi dei 20 dirigenti INPS con incarico di livello generale più pagati nell'anno 2015, pubblicati con un anno di ritardo (tutti a 239.868,78 all'anno), mentre gli emolumenti percepiti nel 2016 non sono ancora disponibili.

Le pensioni di 30 o 40 mila euro sono d'oro ... e gli stipendi di 100 o 150 mila euro no ? ... e neppure quelli di 210 o 240 mila ? ...

MONETE - NUOVO CONIO ZECCA ITALIANA



5 € Argento - 200° Anniversario della Nascita della Polizia Penitenziaria

Moneta in Argento 925
Fior di Conio
Diametro: 32 mm
Peso: 18 g
Coniazione limitata a 8.000 pezzi
€ 52.00



10 € Oro - Serie Imperatori Romani: Adriano

Moneta in Oro 900
Proff
Diametro: 13.85 mm
Peso: 3 g
Coniazione limitata a 4.000 pezzi
€ 198.00

DIVIETO AI PENSIONATI DI INCARICHI DIRIGENZIALI O DIRETTIVI O CARICHE IN ORGANI DI GOVERNO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con l'attuale normativa (articolo 5 comma 9 del DL 95/2012 con modifiche DL 90/2014) è vietata alle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2 DLgs 165/2001), alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT), nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) il conferimento con retribuzione di incarichi di studio e di consulenza, di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche a pensionati già lavoratori privati o pubblici.

E' ammesso il conferimento a titolo gratuito con la limitazione a un anno per incarichi dirigenziali e direttivi. Gli incarichi di studio, consulenza o di cariche in organi di governo possono essere concessi anche per un durata superiore ad un anno.

Per incarichi dirigenziali, la Funzione Pubblica ha, inoltre, precisato che non possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. La disposizione non riguarda gli incarichi direttivi (tra i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.

Quanto individuato dal decreto legge 95/2012 ha natura tassativa.

Pertanto gli incarichi diversi da quelli citati non sono soggetti alle limitazioni della gratuità dell'incarico e del limite temporale.

Sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, gli incarichi di ricerca (che non comportino l'assunzione di qualifiche direttive), lo svolgimento di attività legale o sanitaria (purché al di fuori dell'attività di studio o di consulenza), la nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti, gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, gli incarichi degli amministratori straordinari, gli incarichi negli organi di controllo (es. collegio sindacale, comitati dei revisori). In tali circostanze, pertanto, la pubblica amministrazione può conferire l'incarico, secondo le regole di volta in volta prevista per la selezione del contraente (anche eventualmente tramite concorso pubblico), senza l'applicazione dei vincoli appena citati.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.SEMPLIFICAZIONE e PA Circolare n.6 del 4.12.2014
(documento 044)**

**MIN.SEMPLIFICAZIONE e PA Circolare n.4 del 10.11.2015
(documento 045)**

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: febbraio 2017

Aggiornato: 15 marzo 2017

Prossimo aggiornamento: 13 aprile 2017

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	100,0
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 1,3

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - febbraio 2017

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 100,0%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2016, vanno rivalutate dello **0,773430**.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 22.02.2017 per il mese di febbraio 2017

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0										
%	+0,9	+1,5										

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

INPS - PENSIONE ANTICIPATA CON CUMULO

Con la circolare n. 60 l'INPS illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 circa la possibilità di riunire tutti i periodi di contribuzione non coincidenti accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata Inps, i fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, riservandosi di diramare ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai lavoratori che hanno contribuito presso le casse professionali.

Infatti le Casse privatizzate sono molto preoccupate dell'impatto della valorizzazione mediante "cumulo" dei periodi che inefficaci per un trattamento di pensione facevano

prima introitare i contributi versati. Infatti non tutte le Casse prevedono una restituzione, tra l'altro tardiva, al compimento dell'età pensionabile.

In particolare, viene anche precisato che per Tfr e Ips, il comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che si avvale della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi utili ai fini pensionistici. E pertanto per il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà quello ordinario previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n.140 del 1997, ovvero la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell'interessato, dell'età anagrafica prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso. In tale fattispecie, pertanto, l'indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.60 del 16.03.2017 (documento 046)

LEGGE 232/2016 - Articolo 1

196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2 (*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI*), e 70, comma 4 (*le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, **i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214** (*Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:*

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli

incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni).

INPS - BONUS BEBE'

L'Inps, con la circolare n. 61 del 16 marzo 2017, facendo riferimento a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 all'articolo 1 comma 353, fornisce chiarimenti in merito al premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore .

Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

Maturazione del premio alla nascita o all'adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidenza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.61 del 16.03.2017 (documento 047)

LEGGE RESPONSABILITA' MEDICA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 64 del 17 marzo 2017 la legge sulla responsabilità professionale e sicurezza delle cure: «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».

IN ALLEGATO A PARTE - Legge n. 24 dell' 8.03.2017 (documento 048)

PA - CESSANDO IL LAVORO A QUANDO LA BUONUSCITA? (mpe)

Da alcuni anni una serie di provvedimenti dei vari Governi ha dilazionato nel tempo, per il pubblico dipendente, il pagamento dell'indennità premio di servizio (Ips) e del trattamento di fine rapporto (Tfr) secondo le diverse fattispecie della cessazione e secondo gli importi della prestazione.

A differenza del lavoratore privato il pubblico dipendente (che percepisce entro due, tre mesi il Tfr dovutogli) non solo non può richiedere anticipi dell'Ips o del Tfr, ma addirittura viene pagato dopo alcuni anni dalla cessazione dell'attività lavorativa. E, colmo dei colmi, anche il neo-assunto, dal 2000 a Tfr, nonostante pronunce delle magistratura a lui favorevoli sul fatto illegittimo, peraltro anche oggetto di attenzione della stessa Corte Costituzionale, continua a versare una parte della contribuzione che invece dovrebbe essere per legge -tutta- a carico del datore di lavoro.

Ora col comma 196 dell'articolo 1 delle legge di Bilancio 2017, passato inosservato, la decorrenza dei termini di dilazione non decorrerebbe più dalla data di cessazione dell'attività lavorativa, ma dal compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in altri termini: decorrenza della dilazione dall'età pensionabile.

Il giovane insegnante o il medico con spezzoni di lavoro a tempo determinato si potrebbero veder pagate le spettanze di Tfr a distanza non di anni, ma di lustri al compimento dell'età pensionabile ...

Le manovre per cancellare l'istituto della buonuscita sono venute meno, pochi hanno aderito alla deviazione del Tfr alla previdenza complementare, e non essendo mai stati capitalizzati i contributi versati per la prestazione, pagati in parte dallo stesso lavoratore del pubblico impiego, il pagamento, maturati i diritti, in partita di giro, è andata dunque ad incidere pesantemente sui bilanci dell'ex Inpdap estrapolata dal calderone comune governativo, e, allora,... cosa fare per non pagare subito il diritto acquisito? Ibernare, procrastinando i pagamenti .. giocando sul fatto che a distanza di anni questi soldi diventano un semplice debito di valuta, svuotato dell'originario poter di acquisto ...

Spero di aver interpretato male lo scritto del comma, anche se le parole mi sembrano abbastanza chiare e tra l'altro, attenzione, abbracciano tutte le «indennità di fine servizio comunque denominate».

E, infine, una domanda: cosa pensano e cosa faranno i sindacati? Ignoreranno ancora in problema come hanno fatto cogli assunti dal 2000 per il pagamento dei contributi per il Tfr che dovrebbero, invece, essere tutti a carico del datore del lavoro?